

Le modifiche in materia di lavori pubblici

5.3.14 La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici

La spesa per la realizzazione di lavori pubblici è registrata seguendo le modalità di seguito indicate.

I **lavori da realizzare in amministrazione diretta** sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al Titolo I o al Titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse. La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.

Anche i **lavori di importo inferiore alla soglia** di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di **importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro**, consente l'iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l'affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Le modifiche in materia di lavori pubblici

T I P O L O G I E L A V O R I

TIPOLOGIA DI LAVORI

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO

LAVORI SUPERIORI A 150.000 EURO

- Iscrizione in bilancio senza inserimento nel POP;
- Spese imputate al titolo 1 o 2 a seconda della natura economica della stessa
- Capitalizzazione delle spese effettuata con le scritture in contabilità economico patrimoniale
- Iscrizione nel titolo II del bilancio senza inserimento nel POP
- Iscrizione nel titolo II senza previa approvazione del livello minimo di progettazione
- Iscrizione nel titolo II della spesa sullo stesso capitolo dell'opera nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata

Condizione D) Formale attivazione procedure affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica

La condizione D) è stata modificata dal 17° decreto correttivo in quanto con il nuovo codice degli appalti i livelli di progettazione sono 2 e non 3 e non è più necessario l'approvazione del progetto di 1° livello quale condizione per l'inserimento dell'opera nel programma triennale opere pubbliche.

Pertanto il 17° decreto correttivo, nella seconda parte del par. 5.3.14 dell'All. 4/2, ha dettato nuove regole contabili per le spese di progettazione e ha eliminato anche i par. 5.3.12 – 5.3.13 e 5.4.8 che disciplinavano le spese di progettazione di primo livello

Le modifiche apportate dal 17° correttivo per le spese progettazione

Par.	Oggetto	Contenuto	Correzioni operate dal 17° correttivo
5.3.14 seconda parte	Spese progettazione	Stanzamenti spese progettazione nel bilancio di previsione	Riscritto il par. 5.3.14
5.3.12	Progettazione primo livello	Registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale	Eliminato
5.3.13		Registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro	Eliminato
5.4.8		Formazione FPV per le spese relative alla progettazione di primo livello	Eliminato